



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

HDI



HL 30D3 /

SCHUPFER

LA RESPONSABILITA DEI PADRONI PER GLI  
INFORTUNI DEL LAVORO

1883

S

ITA  
957.7  
SCH

HARVARD  
LAW  
LIBRARY



*Ricardo dell'antologia*  
*1684*

FRANCESCO SCHUPFER

prof. nella R. Università di Roma

LA

*(168)*

# RESPONSABILITÀ DEI PADRONI

PER

## GLI INFORTUNI DEL LAVORO

ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1883

BIBLIOTECA LUCCHINI

2473

N.° d'ord. *771-26*

**FOR TX**

S

**DEC 20 1930**

# SOMMARIO

---

1. Il movimento sociale. - La lotta fra la classe operaia e la grande industria.
2. I fatti. - La statistica degli infortuni e la difficoltà dei risarcimenti.
3. Necessità di riformare il diritto comune. Come?
4. La responsabilità secondo il Codice italiano e francese.
5. Si esamina se l'attuale legislazione obblighi il padrone a rispondere dei danni dei suoi commessi anche quando sono stati recati ad altri commessi.
6. Si esamina se il padrone possa esonerarsi da qualunque responsabilità, nominando un sostituto.
7. Esagerazioni. - Transizione..
8. La responsabilità per il caso fortuito. - Cenni storici. - Tendenze moderne.
9. Si può addossare al padrone la responsabilità anche nel caso di una colpa dell'operaio?
10. La legislazione vigente può bastare quanto al diritto, ma non basta quanto alla procedura.
11. Le lungaggini del processo.
12. La difficoltà della prova. Necessità d'invertirla.
13. L'idea non è nuova. - Le leggi della Germania e della Svizzera. - I tentativi.
14. L'opposizione.

15. Necessità di una riforma desunta dal compito dello Stato moderno. - La tutela dei poveri e dei deboli.
16. Anche i superiori principii di eguaglianza reclamano uno speciale trattamento della classe operaia.
17. Non importa se anche i principii relativi alla procedura ne verranno alterati. - Le leggi di procedura non sono leggi assolute.
18. Si accennano i principii dell'antica procedura romana.
19. Quelli della procedura germanica sono già diversi. - Speciali presunzioni di colpeabilità che si trovano in questa procedura.
20. Più tardi le regole della procedura cambiano ancora una volta.
21. Il diritto vigente non è estraneo alle presunzioni.
22. La presunzione che si vorrebbe introdurre corrisponde perfettamente a quelle che ci sono.
23. Si esamina se ci abbiano sufficienti motivi per introdurla. - La probabilità di una colpa è certamente maggiore dalla parte del padrone che da quella dell'operaio.
24. Le mutate condizioni dell'industria hanno spostato il centro della responsabilità.
25. Si aggiungono le molte e gravi difficoltà con cui l'operaio avrebbe a lottare, dipendenti dallo speciale indirizzo dell'industria moderna, dall'indole stessa della prova, dalla mancanza di cognizioni e di mezzi, di cui l'operaio dispone.
26. Il pericolo che ne può derivare ai padroni non può essere un argomento così forte da renderci ingiusti verso l'operaio.
27. D'altronde può essere mitigato dall'assicurazione.
28. Non si nascondono gli sconci che l'assicurazione potrebbe produrre; ma il progetto ministeriale vi provvede.
29. Importanza morale della riforma. - Necessità di far presto.

---

I. — È una grave lotta quella che ferve tra la classe operaia e la grande industria: una lotta che minaccia d'inasprire le parti contendenti, e di cui è difficile di prevedere la fine. Nè l'intervento dello Stato pare che sia riuscito finora ad avvicinare gli animi: la distanza è ancora molta; e anzi la grande industria si è alquanto risentita di questo intervento.

Un fabbricante svizzero scriveva non è molto al Lavollée :  
“ Du moment où, malgré tout ce qu'ils ont fait spontanément, on impose, dans un but socialiste, aux fabricants une loi de fabrique que rien ne justifie, on ne doit pas s'étonner si ceux-ci voyant l'État interposer sa lourde main laissent à l'État le soin de prendre désormais les mesures nécessaires. Autrefois les fabricants bienfaisants pouvaient s'imposer des sacrifices pour améliorer le sort de leurs ouvriers; mais aujourd'hui qu'au nom de l'État on travaille à compromettre la fortune de filateurs par la loi des fabriques et par les impôts progressifs, aujourd'hui qu'ils sont dénoncés à l'opinion publique par le puissant parti des socialistes comme exploiters du peuple et comme détenteurs d'esclaves, on ne doit plus s'attendre à ce qu'ils fassent de nouveaux efforts dans l'intérêt de leurs coopérateurs „ (LAVOLLÉE, *Classes ouvrières en Europe*, II, p. 36).



Simili voci si son fatte sentire anche in Italia. Altre si sono levate in Francia ; ma non devono farci meraviglia. Piuttosto ci sarebbe da stupire, se la grande industria, colpita nei suoi interessi, rimanesse inerte e silenziosa dinanzi allo spettacolo che si va svolgendo sotto i suoi occhi.

Cotesti risentimenti però e coteste minaccie non tratterranno lo Stato dal proseguire per la sua via. Vi ha qualcosa nell'aria, che ci è forza di aspirare anche nostro malgrado.

Fra tutte le questioni, sollevate dal movimento sociale dei nostri giorni, quella che per il momento c'interessa più da vicino è la responsabilità dei padroni pei danni prodotti dal lavoro.

## 2. — Noi cominciamo dai fatti.

L'onorevole ministro Berti ha pubblicato non ha guari una pagina dolorosa, una delle tante pagine non belle, di cui si compone la storia delle classi operaie.

È la statistica dei casi di ferimenti e di morti avvenuti per il lavoro nel triennio 1879-81. Il risultato è questo, che il numero annuo degli operai resi inabili al lavoro è in media di 8800 ; di cui 700 perdono la vita, 350 sono resi inabili al lavoro per sempre, 7750 solo temporaneamente.

Questa statistica degli infortuni si è ottenuta per mezzo di due inchieste speciali, fatta una dai prefetti del Regno, l'altra dai sindaci dei comuni capiluoghi di provincia, e sopra rapporti proporzionali dedotti da una delle due. Se vogliamo, sono dati ancora incompleti; ma non peccano certo di esagerazione. Nondimeno sono già tali da preoccuparci dolorosamente; e di mano in mano che le industrie si andranno svolgendo e il moto economico si farà più accelerato, anche la

cifra degli infortuni dovrà crescere. In Francia e in Germania essa è già molto maggiore. Anche le fabbriche inglesi sacrificano una ecatombe annua agli ingranaggi delle loro macchine.

Dall'altro canto non è grande il numero di quegli operai che hanno potuto ottenere un risarcimento di danni per infortuni incontrati sul lavoro.

L'on. ministro avverte nella sua relazione al disegno di legge intorno alla responsabilità civile dei padroni, che generalmente i nostri lavoratori non si giovano della legge. Egli osserva: " Nonostante ogni sforzo di buona volontà, non è possibile cogliere nei repertori di giurisprudenza pratica italiana una serie di massime ed esempi.... e così additare la via seguita dai nostri tribunali sopra un argomento di tanta importanza. Tutto concorre a dimostrare che l'operaio anzichè promuovere azione di risarcimento soffre il danno e ricorre per aiuto alla pubblica carità. „

Dipende ciò dalle speciali condizioni intellettuali, morali ed economiche della nostra classe lavoratrice, o si tratterebbe per avventura di un vizio della legge?

**3.** — Ci giova dirlo subito. La legislazione vigente non è estranea a tale responsabilità: ma forse com'è disciplinata oggigiorno non approda gran fatto; e in Francia, in Svizzera, in Germania, nella stessa Inghilterra, non altrimenti che da noi, si pensa, o si è già pensato a ritoccare il diritto comune per adattarlo meglio alle esigenze e convenienze dei tempi che incalzano.

D'altronde siamo ancora lungi dall'essere d'accordo circa i rimedi.

4. — La legge italiana e la francese contengono parecchie disposizioni in proposito, che si trovano consegnate negli articoli 1382, 1383, 1384 e 1797 del Codice civile e negli art. 1151, 1152, 1153 e 1644 del Codice patrio. Vediamo che cosa dicano.

Ognuno è responsabile del danno *che ha cagionato*, e sia che lo abbia cagionato con un delitto o con un quasi delitto, dolosamente o per semplice colpa, con un fatto o anche con una negligenza e imprudenza, e non solo con un fatto proprio, ma anche col fatto delle persone delle quali deve rispondere o colle cose che ha in custodia. La legge determina anche quali sieno queste persone. In ispecie trovo ricordati i padroni e i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati. Gli stessi padroni e committenti non godono neppure del beneficio che la legge accorda ad altri, per esempio ai genitori e ai precettori, di provare che non aveano potuto impedire il fatto per cui erano chiamati responsabili. Essi erano già in colpa per la cattiva scelta che aveano fatta dei loro domestici e commessi, e non occorre di più. La stessa massima era stata espressa dai Romani a proposito dell'*exercitor navis aut cauponae aut stabuli*. Gaio osserva che egli era tenuto del danno o del furto che si fosse verificato nella nave, nella caupona o nella stalla, se anche erano stati commessi dalla sua gente, *cum... aliquatenus culpa reus est, quod opera malorum hominum uteretur* (L. 5. § 6. D. *De obl. et act.* 44. 7; § 3. I. *De obl. quae quasi ex del.* 4. 5). Il relatore francese non dice diversamente: La causa del male sta in sostanza nel servizio di cui il padrone approfitta. Egli ha da rimproverarsi di aver messa la sua fiducia in uomini cattivi, inetti o imprudenti; nè sarebbe giusto che i terzi fossero vittime di questa fiducia inconsulta, che è la causa prima, la vera sorgente del male che patiscono.

5. — Ciò può bastare quanto alla massima generale; ma toccheremo di volo due questioni.

Si è disputato a lungo se il padrone fosse responsabile del fatto dei suoi commessi soltanto nel caso che avessero recato il danno a un terzo, o anche in quello che lo avessero recato ad altri commessi che attendevano ad un lavoro comune.

Si trattava di persone che aveano accettato di lavorare con essi, per una data mercede: che ragione c'era perchè il committente dovesse rispondere delle conseguenze del lavoro? O perchè pagava egli una mercede? La mercede stessa varia secondo la maggiore o minore probabilità del danno che il lavoro può presentare; e infatti i lavori più rischiosi sono anche i meglio retribuiti.

Dall'altro canto, è anche vero che si tratta qui di pericoli e danni cagionati non già dal lavoro, ma dalla incuria dei committenti, da una loro colpa o negligenza, che è cosa ben diversa. Si tratta di un rapporto stabilitosi tra gli operai forzatamente e pel fatto del padrone: perchè non dovrebbe egli rispondere del male che avrebbe potuto evitare con una scelta migliore?

Infatti la dottrina e la giurisprudenza sono oggi concordi nello ammettere, che il padrone debba rispondere sempre dei danni degli operai, senza badare se li abbiano recati ai terzi o ai compagni di lavoro (Vedi BETTINI 1877, 758, 2 nota. — Lyon 13 dicembre 1854 (DALLOZ, 1855. 2, 86); Bourges 23 gennaio 1867 (DALLOZ 1867. 2, 197); Dijon 23 aprile 1869 (DALLOZ 1869. 2, 194).

La stessa Inghilterra ha creduto di dover modificare la sua legislazione in questo senso.

La pratica inglese prima del 1881 era questa: che il pa-

drone fosse bensì responsabile, oltre che del fatto proprio, anche del fatto di coloro che egli impiegava, ma solo se il danno era stato causato ad una terza persona, non anche se era stato causato ad un compagno di lavoro, e la giurisprudenza riguardava come compagno di lavoro ogni individuo che fosse agli ordini dello stesso padrone. Per tal modo se un muratore feriva un passeggero, il padrone era responsabile; ma se lo stesso muratore feriva un compagno di lavoro, il padrone non rispondeva più di niente. Tutto ciò peraltro è stato mutato. Una legge del 7 settembre 1881 ha introdotto una disposizione simile a quella che esiste nel Codice francese e nel nostro: che cioè il padrone sia responsabile sì del fatto suo personale e sì per quello delle persone che stanno ai suoi ordini, senza fare distinzione fra gli estranei e gli operai.

**6.** — Un'altra questione è questa: Se il padrone possa esonerarsi da qualunque responsabilità sia verso i terzi sia verso gli operai, nominando un sostituto che diriga l'azienda e sorvegli i lavoranti?

La questione ha sollevato dei dubbi; ma non ci pare che essi reggano. Certo è: un capitano di nave o un direttore di officina saranno responsabili dei danni causati dalla loro negligenza; ma non è meno certo, che anche il padrone o l'armatore ci hanno la loro parte di colpa per avere scelto male. Appunto la cattiva scelta è la causa remota del fatto pregiudicevole, come dice il Levi (BETTINI 1877. 758, 2), e parrà naturale che chi l'ha fatta debba portarne la pena. Aggiungo un'altra cosa. Mantenendo la responsabilità del padrone, egli sarà spronato anche più a scegliere bene; mentre nel caso contrario, la disposizione della legge potrebbe riescire illu-

soria: basterebbe che egli affidasse la direzione della officina a persona che non avesse mezzi con cui riparare il danno.

Intanto la legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche ha sancito espressamente questo principio. L'articolo 290 dice: I concessionari dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici individui o società riconosciute dalle leggi, sono civilmente responsabili, tanto verso lo Stato, quanto verso i corpi morali ed i privati, dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicati al servizio delle ferrovie concesse, cagionassero nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Non sarebbe male che lo stesso principio venisse riconosciuto anche in altri casi.

**7.** — Tale è la responsabilità civile sancita dalla vigente legislazione; ed essa potrà parere sufficiente quanto al diritto: tanto più che il Codice patrio, a differenza del Codice francese, ha un articolo (1156), in cui è detto, che se il danno è imputabile a più persone, esse sono tenute in solido; sicchè il danneggiato potrebbe sperimentare la sua azione contro ciascuna di esse a piacimento. Specie non crediamo che la responsabilità del padrone si debba allargare fino al caso fortuito o alla colpa del danneggiato, nonostante che alcuni sieno d'avviso che si debba estendere anche ad essi; ma gioverà esaminare ciò più da vicino.

**8.** — La responsabilità pel caso fortuito non è nuova nella storia. Appunto sul limitare del medio evo ci abbattiamo in più leggi che riguardano la responsabilità pel caso fortuito in

relazione alla persona. La massima dell'antico diritto barbarico era questa, che l'individuo dovesse rispondere di tutto ciò che stava in una qualche relazione, non importa se diretta o indiretta, colla sua personalità, se anche si trattava di atti indipendenti dalla volontà sua e nonostante che non gli si potesse imputare alcuna negligenza. La legge dei Burgundi, quella degli Angli e Verini, anche le leggi langobarde accennano a siffatta responsabilità.

Ma già per tempo quanto più si sono venute affinando le idee circa la natura del delitto e della pena, tanto più la responsabilità è venuta restringendosi alla colpa. Gli stessi Codici barbarici hanno finito coll'acconciarvisi. Almeno qua e là vediamo insinuarsi la massima che dovesse cessare anche la responsabilità per la composizione, quando l'infortunio si verificava indipendentemente da ogni negligenza.

Noi possiamo ricordare in proposito la legge Salica *XII*. 2; quella dei Burgundi *XVIII*. 2; *XLI*. 1; *LXXII*, e la legge dei Visigoti *VI*. 5,1; *VIII*. 3, 3; *VIII*. 4, 23.

Il diritto langobardo contempla precisamente la *conduzione di opere*. Rotari dice in un luogo:

“ De rogatos aut conductos magistrōs. Si quis magistrum  
“ commacinum unum aut plures rogaverit aut conduxerit ad  
“ opera dictandum aut solatium diurnum prestandum inter  
“ servus suos, domum aut casa sibi facienda, et contegerit  
“ per ipsam casam aliquem ex ipsis commacinis mori non re-  
“ quiratur ab ipso cuius casa est. „ (Rot. 145).

E altrove:

“ Si operarius ab alio rogatus in opera mortuus fuerit.  
“ Si quis operarius conduxerit aut rogaverit in opera, et casu  
“ faciente contigerit unum ex ipsis aut in aqua mori, aut ful-  
“ mine percuti, aut a vento arbore movito aut propria morte

“ mori, non requiratur ab eo qui conduxit aut rogavit. „  
(ROTH. 152).

Queste due leggi sono esplicite. La responsabilità del padrone non comprende più, come aveva compreso una volta, i casi fortuiti; ma d'altra parte restava tuttavia la responsabilità per la colpa. Lo stesso Rotari suppone che l'infortunio non sia avvenuto per fatto del conduttore o della sua gente: “ tantum est, ut per ipsius factum qui conduxit, aut hominibus ejus non moriatur. Et si a quocumque unus horum occisus fuerit aut lesus, ipse conponat, qui eum occiserit aut leserit. „ (ROTH. 152).

La stessa corrente, cominciata già nel periodo barbarico, ha continuato poi fino ai dì nostri, ricalzata anche più dalle idee romane; nè crediamo che si possa andare a ritroso di essa.

Nondimeno l'idea ripullula oggi con una certa vivacità.

Alcuni opinano veramente che anche trattandosi di un caso fortuito, il padrone debba risarcire il danno di cui avrebbe risentito in persona i tristi effetti se non si fosse sostituito l'operaio nel lavoro. La legge svizzera del 1881 s'ispira a questo concetto: l'imprenditore, secondo essa, deve rispondere non solo della propria colpa e di quella dei suoi rappresentanti, ma anche del caso fortuito. Medesimamente troviamo questa idea in alcuni progetti presentati alle Camere francesi, nel progetto Nadaud e in quello Faure. Quest'ultimo vede nel fatto del lavoro la causa di qualsiasi infortunio, di cui rimanga vittima l'operaio nella fabbrica o nel cantiere; e solo fa una eccezione per gli infortuni dovuti a malvagità o a delitto, non imputabili al proprietario o ai suoi rappresentanti.

Noi crediamo però che anche l'industria abbia i suoi diritti, e che per tutelare il lavoratore non sia lecito aggravare



soverchiamente la mano sur essa, tanto più che l'operaio stesso si alimenta di essa, e la ruina dell'industria sarebbe insieme la ruina delle classi lavoratrici. Per questo riguardo aveva ragione il Consiglio degli Stati Svizzeri quando osservava, che non tutti *roulent sur les millions*, e che poche condanne basterebbero a ruinarli completamente. Il signor Peulevey, anch'egli autore di un progetto di legge sulla materia, scriveva, che: “ se la proposta del suo collega Nadaud venisse “ accolta, non ci sarebbe un solo operaio laborioso che volesse “ divenire padrone, imperocchè in poche ore, un caso fortuito “ o una forza maggiore potrebbe fargli perdere tutto il frutto “ delle sue economie acquistate penosamente „. Inoltre non convien trasandare che l'operaio stesso si è sobbarcato alle conseguenze del lavoro, accettando una mercede, e come ne corre i rischi in proprio vantaggio, è naturale che debba anche sottostare al danno.

9. — Ancora più radicale ci sembra la proposta di addossare al padrone la responsabilità anche nel caso di una colpa dell'operaio. Questo è il concetto dell'onorevole Faure. Egli dice: “ L'industriale approfitta della forza dell'operaio, come approfitta della forza della macchina. Se per un accidente qualunque, la macchina si rompe o si guasta egli ne sopporta le conseguenze e la perdita. Non è egli logico di fargli sopportare parimenti le conseguenze di un accidente di cui l'operaio è vittima? „ - Per simile leggo nel processo verbale della seduta 8 marzo 1883 - M. Peulevey: “ L'ouvrier, ivre ou non, “ imprudent ou maladroit, est victime d'un accident, je suis “ responsable? „ Parecchi membri dell'estrema sinistra: “ Oui! parfaitement! „

Ci pare però che non siasi posto mente a una cosa: che cioè la macchina non può essere nè imprudente nè indocile, e l'operaio può essere una cosa e l'altra. L'osservazione è dell'Hubert-Valleroux; ed è una osservazione di cui va tenuto conto, tanto più che le imprudenze degli operai non sono un fatto nuovo negli annali delle industrie. Che se l'operaio deve imputare il danno a se stesso, ragion vuole che ne porti anche le conseguenze. I Romani dicevano che l'idea del danno sparisce quasi in tali contingenze: *Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire* (L. 203. D. *De reg. jur.* 50, 17); e non crediamo che si potrebbe venire in una teoria diversa senza sconvolgere i principii che regolano la materia della umana responsabilità.

**10.** — Noi lo ripetiamo: la legislazione vigente può, anche bastare quanto al diritto; ma può essa bastare parimenti quanto alla procedura? Convien pur dirlo, sebbene con un senso di profondo rammarico: l'operaio, nelle attuali condizioni, trova difficilmente giustizia.

Da un lato ci sono le lungaggini del processo, dall'altro le difficoltà della prova; e siamo d'avviso che una cosa e l'altra debbano venir mutate.

**11.** — Certamente l'operaio potrà ricorrere all'assistenza giudiziaria; ma anch'essa ha i suoi imbarazzi.

L'operaio giace forse ferito allo spedale. Chi farà i primi passi preparatorii in sua vece? Chi metterà assieme i documenti e i testimoni? Chi visiterà l'avvocato assegnatogli? E se è morto? Quanti imbarazzi per la vedova, pei figli, per gli

altri membri della famiglia! E i rinvii? Chi vorrebbe contarli?

Infine arriva il giorno sospirato. Il disgraziato aspetta ansioso che si chiami la sua causa; ma l'udienza termina, e la sua causa non è stata chiamata.

L'avv. Cesari, che ha fatto studi su questa materia della responsabilità dei padroni nei danni prodotti dal lavoro, osserva pure (pag. 32), che una causa d'inefficacia delle nostre disposizioni legislative è data dalla lentezza delle nostre procedure, prodotta dalla soverchia facilità con cui vengono accordati i rinvii e gli appelli, e dalle formalità che si richiedono per l'ammissione al gratuito patrocinio. Questa lentezza, aggiunta alle non lievi spese dei processi, pone l'operaio bisognoso nella necessità di venire ad una transazione per conseguire, quando maggiormente ne sente il bisogno, una parte di quel risarcimento che la legge gli dà diritto di richiedere, e che la procedura ordinaria gli nega di ottenere prima che sian trascorsi molti mesi e spesse volte parecchi anni dal tempo in cui il disastro produsse i suoi dannosi effetti. In questo mezzo la miseria lo ha stretto da tutte le parti.

Nè in Francia le cose stanno diversamente.

Il Nadaud ha osservato che i *dossiers rouges de l'assistance* sono sempre voluminosi.

L' Hubert-Valleroux, che non può essere certo sospettato di parzialità per le classi operaie, parla di operai che aspettano da due o tre anni una indennità da cui dipende la loro esistenza.

Che se l'assistenza giudiziaria provvede alle spese, le lungaggini, i giri, le formalità della procedura ordinaria continuano; e urge che si provveda anche a questo.

In Francia si cercherebbe di rimediare con una giuris-

dizione nuova e speciale. Il Nadaud ha presentato un progetto (Seduta del 4 novembre 1881), che sottrae queste cause ai tribunali ordinari, per affidarle ai *prudhommes*, e in difetto di questi, al *giudice di pace*. Altri progetti di Felice Faure (Seduta 11 febbraio 1882) e di Enrico Maret (Seduta 7 marzo 1882) vorrebbero creare dei *tribunali eccezionali*.

Il disegno di legge presentato dall'on. ministro Berti non s'ispira ad altri concetti. Certamente lo scopo è lo stesso: ma i mezzi sono diversi, e per quanto ci pare assai più accettabili. Egli dispone che l'autorità giudiziaria debba procedere in via sommaria e di urgenza, e che la sentenza sia sempre eseguibile provvisoriamente, nonostante opposizione od appello, e senza cauzione.

Forse sarebbe bene di pigliare il toro per le corna, e rendere la procedura meno costosa e impacciata per tutti; ma è un affare grosso. Non potendo per il momento provvedere a tutto, provvediamo almeno a quel poco che si può, e in cui l'urgenza si fa sentire più viva: il resto verrà poi.

## 12. — Un altro inconveniente sta nella difficoltà della prova.

Le leggi attuali dichiarano bensì che ognuno è responsabile del danno che ha cagionato sia dolosamente, sia per semplice colpa; ma d'altra parte è il danneggiato che ha il carico della prova, e ciò rende quasi illusorio il suo diritto. Certamente l'operaio che intenta un processo al suo padrone si trova in condizioni svantaggiose; e così accade che le condanne pronunciate dai tribunali in favore degli operai sieno rare.

Noi lo abbiamo detto: esse sono rare da noi, come lo sono in Francia, in Germania, da per tutto.

Così si è pensato a invertire la prova.

13. — L'idea non è nuova : anzi qua e là essa ha già avuto un principio di attuazione.

Noi ricordiamo in proposito alcune leggi della Germania e della Svizzera.

Una legge tedesca del 4 giugno 1871 determina che le compagnie ferroviarie debbano rispondere degli infortuni toccati alle persone sulle ferrovie, ammenochè non provino una forza maggiore o la colpa del danneggiato.

La Svizzera è andata anche più avanti.

La prima legge in cui ci abbattiamo qui è del 23 marzo 1877 sulle fabbriche. Essa limita la giornata degli operai a un certo numero d'ore ; obbliga i padroni a stabilire d'accordo con essi i regolamenti interni ; ne riserva anche l'approvazione all'autorità, e insieme stabilisce la massima che presume la colpa del padrone.

Era una massima che la Commissione nominata dal *Consiglio degli Stati* (Assemblea legislativa) aveva ammessa senza contestazione ; ma per il momento non doveva essere introdotta che in via provvisoria, e solo più tardi si sarebbe regolata questa materia definitivamente.

Una legge ginevrina del 1878 estende questa medesima massima agli infortuni avvenuti nell'industria delle costruzioni.

Finalmente la legge federale del 25 giugno 1881 rende definitivo ciò che la legge del 1877 aveva ordinato soltanto in via provvisoria. Trattandosi di industrie esercitate in luoghi chiusi, il padrone doveva essere responsabile d'ogni infortunio toccato ai suoi operai se non provava la colpa della vittima o la forza maggiore.

La cosa però non è passata del tutto liscia. La Commissione nominata dal *Consiglio degli Stati* si era pronunciata

questa volta contro la massima e avea domandato con 7 voti contro 2 che fosse respinta. Essa diceva : “ Lo stesso diritto per tutti. Specialmente in una repubblica si deve badar bene di non aver due pesi e due misure, e sconvolgere così le ragioni del mio e del tuo. „ Ma il parere della minoranza vinse nel *Consiglio degli Stati*. Il voto popolare si era già espresso una volta in questo senso, e non si poteva a meno di tenerne conto. Ancora, gli operai avevano chiesto molto di più: che cioè lo Stato s'incaricasse di fare il processo sopra una semplice domanda da parte loro. Il *Consiglio degli Stati* non aveva creduto di seguirli per questa via; ma d'altra parte non avrebbe potuto spingere più oltre la sua resistenza.

E il movimento è ben lungi dallo arrestarsi.

La legge germanica del 1871 che provvedeva agli infortuni toccati alle persone sulle ferrovie, ma teneva ferma la massima del diritto comune per quelli accaduti nelle officine, ha incontrato una forte opposizione. Due socialisti rivoluzionari: Hasenclever e Kapel presentarono nel 1878 un progetto al *Reichstag*, allo scopo di provvedere anche agli infortuni degli operai non altrimenti che era stato provveduto ai disastri ferroviari.

Il progetto è stato respinto; ma non è molto, i socialisti della cattedra, uniti in congresso a Mannheim, lo lodarono, e non ci stupirebbe che tornasse a galla.

Anche la Francia s'è messa per questa via.

Ben otto progetti riguardanti la responsabilità dei padroni per i casi d'infortunio, stanno davanti alla Camera; e mentre alcuni vi provvedono introducendo una giurisdizione nuova e speciale, o istituendo delle casse di assicurazione dirette e sovvenute dallo Stato, altri proclamano la massima che la colpa del padrone debba essere presunta, e questi sia tenuto

a risarcire il danno, alterando e invertendo completamente le regole ammesse in materia di prova. Tale è il progetto Nadaud, che pur escludendo la prova della forza maggiore, ammette che il padrone possa provare la colpa dell'operaio. Il progetto Faure, lo abbiamo detto, è anche più radicale: esso non ammette che si provi nè la forza maggiore nè la colpa dell'operaio.

In Italia abbiamo tutta una storia di progetti su questo argomento, cominciando da quello dell'onor. Pericoli e venendo giù giù fino a quello dell'onor. ministro Berti.

Il progetto dell'onor. Pietro Pericoli risale all'anno 1878 ed è il più guardingo: esso determina che la procedura del giudizio debba essere la procedura ordinaria. Un disegno analogo, ma più efficace è quello presentato alla Camera dei deputati dagli onorevoli Minghetti, Luzzatti, Villari e Sidney-Sonnino nella tornata del giorno 8 giugno 1880. Esso stabilisce che la prova del caso fortuito o della negligenza del danneggiato debba incombere a colui che vuole con questa eccezione escludere la responsabilità. Il ministro Berti ha presentato pure un suo disegno di legge nella tornata del 28 giugno 1881 in questo senso. Anche secondo lui non doveva spettare all'operaio danneggiato di provare che il danno era avvenuto per colpa o negligenza del proprietario, dello intraprenditore, ecc., ma invece doveva incombere ai medesimi di fornire la dimostrazione della colpa o della negligenza del danneggiato, del caso fortuito o della forza maggiore. Il progetto che sta ora davanti alla Camera, riproduce la medesima idea.

14. — Nondimeno appunto questa riforma ha incontrato poco favore. Una nostra relazione parlamentare dice: “ Questa  
“ innovazione è sembrata troppo radicale e cambiamento so-  
“ verchio e pericoloso ai precetti del diritto comune, pei  
“ quali a chi si fa attore spetta sempre l'onere della prova,  
“ e così si trova dovere incombere all'operaio e alla sua fa-  
“ miglia il dimostrare che, non per caso fortuito, nè per forza  
“ maggiore, nè per sua negligenza, ma per colpa del proprietario  
“ o dell'architetto, o dell'imprenditore egli fu vittima sul la-  
“ voro. E del resto, il giudice nella sua saggezza valuterà le  
“ varie prove, vengano dall'una o dall'altra parte, chè, essendo  
“ sempre entrambe in giudizio, tutte ne addurranno, talchè  
“ in pratica sembra la prova della colpa aver meno valore.  
“ Ma il diritto comune nella materia delicata delle prove sarà  
“ rispettato, e ciò faciliterà l'accoglimento della legge. E  
“ mentre si ammette di dichiarare responsabili proprietari ed  
“ imprenditori, si trova eccessivo di presumerli ognora, in  
“ tutti i casi, in colpa, e ciò sembra verso la proprietà e verso  
“ l'industria un'offesa, una ingiustizia ed un pericolo „.

Nè l'opposizione è meno decisa altrove, dovunque si è tentato o si tenta di agevolare all'operaio il rifacimento dei danni, liberandolo dall'obbligo di provare la colpa dell'imprenditore o de'suoi agenti. È sempre la stessa lotta in pro dei principi del diritto comune che si dicono manomessi, le stesse grida d'allarme per la eguaglianza del diritto, pel rispetto dovuto alla proprietà, che abbiamo incontrato parecchie altre volte nella storia dell'umano incivilimento. Non c'è idea feconda che non abbia trovato una resistenza più o meno viva, ogni qualvolta si è tentato di ridurla a riforma pratica; ma l'esperienza c'insegna che l'opposizione, dettata dal solo interesse, non ha impedito mai alla storia di continuare il suo



corso; nè la impedirà questa volta che si tratta di una idea di progresso, che è insieme una grande idea di giustizia.

**15.** — Il còmputo dello Stato moderno non è certo quello dell'antico. Chiamato a promuovere in modo universale tutti i fini della società umana nelle forme del diritto, esso ha più particolarmente da provvedere alla impotenza e debolezza, intervenendo ogni qualvolta le forze private non paiano sufficienti.

D'altronde questa idea di una tutela dei deboli non è neppure di ieri: essa si trova già nei primi tempi del medio evo, e ci piace ricordarla: potrà servire a qualche cosa.

Il *mundeburdio* del Re era appunto la grande idea politica del diritto germanico, e abbracciava tutti gli ordini cittadini: il Re accoglieva tutti sotto il suo scudo; ma oltre al *mundeburdio* generale, ve n'aveva uno di speciale, e determinato, che il Re esercitava su certe persone più bisognevoli di protezione. Le leggi langobarde glielo attribuivano sulle donne, sui pupilli, sugli orfani, sui forastieri, su tutti coloro che gli si accomendavano. Anche i poveri trovavano un ultimo rifugio nel principe; e già Rotari avvertiva che nel raccogliere le leggi dei suoi padri, ebbe principalmente di mira i poveri e gli uomini di minore virtù, continuamente vessati e oppressi dai maggiori. Anche Liutprando dice che, nel pubblicare le sue leggi, aveva avuto di mira la tranquillità di tutti, ma più specialmente la sicurezza dei poveri. Certamente le oppressioni non cessarono per questo; ma i poveri alla lor volta non mancarono di ricorrere al Re nei loro frangenti, e talvolta egli ne fu come assediato. Qualche legge, contraria agli antichi principii del diritto langobardo, fu dettata appunto per

riguardo ai poveri, e Rachis volle punito come ribelle a Dio e al trono il giudice langobardo che avesse negato loro giustizia. Per tutto ciò rimandiamo al nostro libro *Delle istituzioni politiche longobardiche*. Firenze, 1863, p. 235 segg.

La stessa idea si trova nella monarchia carlovingia. Il diritto del Re di fronte al popolo si presenta tuttavia come una potestà di protezione, che è il vecchio concetto della potestà regia, che si confonde adesso colla potestà imperiale. Altrimenti è detto ch'egli deve difendere e mantenere la pace, che nella sua generalità abbracciava tutto il popolo, ma poteva anche essere particolare di alcuni, specie delle chiese, delle vedove, degli orfani, dei poveri, dei forastieri. Carlo Magno inculca a più riprese di proteggere in modo speciale la pace delle vedove, dei pupilli e dei poveri: le loro cause dovevano essere trattate prima delle altre nei placiti. Pipino aggiungeva che in caso di rifiuto del tutore legittimo, il giudice dovesse dar loro un uomo timorato di Dio che ne trattasse le cause. Lodovico il Pio ripeteva presso a poco lo stesso. Lotario inculcava al conte di provvedere perchè i cancellieri non ricevessero nulla dagli orfani o da altri poveri, e neppure la tassa legale, se non avevano di che pagarla.

Noi tronchiamo a mezzo questa storia della tutela dei poveri, che potrebbe non essere senza interesse; ma che ci dilungherebbe troppo dalla nostra via. Quello che ci premeva di osservare era la nuova idea che informava la società politica già sul principio della nuova èra.

Ai di nostri, a tanti secoli di distanza, le cose non stanno diversamente. La tutela dei deboli entra tuttavia negli scopi dello Stato; e la potestà pubblica non può sottrarvisi senza venir meno alla sua missione.

16. — Aggiungiamo, per quanto possa sembrare a primo aspetto paradossale, che il favore accordato alle classi lavoratrici nel fatto della prova, è reclamato da quei superiori principii d'uguaglianza, che sono pure uno dei cardini della nuova società.

La Commissione svizzera nominata dal *Consiglio degli Stati*, respingendo la massima, ha detto: *Le même droit pour tous; dans une republique surtout on doit bien se garder d'avoir deux poids et deux mesures*. Noi diciamo al contrario: non ci hanno a essere due pesi e due misure, ma appunto perciò il diritto non può essere lo stesso per tutti.

La questione è di stabilire che cosa veramente occorra perchè si possa dire che non ci hanno due pesi e due misure:

Certo è: l'uguaglianza è la prima qualità della personalità umana. Non vi ha che una natura umana, e dunque la natura dev'essere la stessa in tutti gli uomini. Anche le disposizioni e facoltà fondamentali sono le stesse; e perfino le disuguaglianze, che pure ci sono, sorgono su questa base: da un lato dal maggiore sviluppo che coteste facoltà trovano presso i vari individui, e dall'altro dalla diversa applicazione che ricevono nella vita sociale.

L'uguaglianza stessa abbraccia l'uomo e la sua vita sotto tutti gli aspetti: nelle idee e nei sentimenti come negli atti.

A questa uguaglianza, che è per così dire il riflesso della unità superiore del genere umano, corrisponde la *uguaglianza giuridica*, e primamente la *uguaglianza davanti alla legge*.

Noi siamo perfettamente d'accordo, che tutti devono essere uguali davanti alla legge; ma con ciò non intendiamo ancora di asserire che la legge debba essere uguale, o meglio debba essere la stessa per tutti.

La uguaglianza davanti alla legge è certo il primo grado

della uguaglianza giuridica; ma è una uguaglianza affatto *formale*, e per sè sola non ci appaga.

La legge può essere l'espressione più o meno giusta del diritto; e dunque nonostante l'uguaglianza davanti alla legge possono nel fatto avervi delle grandi disuguaglianze. L'Ahrens ha detto egregiamente: *Le point principal est d'établir d'abord, autant qu'il est juste et possible, l'égalité dans la loi.* Stabilita l'uguaglianza *nella* legge, quella *davanti* alla legge non sarà più una forma, spesso illusoria.

In altri termini l'uguaglianza *formale* deve trovare il suo complemento nella uguaglianza *materiale*. Ma a tal uopo non è necessario, che il diritto sia *lo stesso* per tutti, e non possa e debba variare: anzi *deve variare* secondo i fini a cui si riferisce, o se più vuolsi secondo la diversa applicazione delle facoltà umane.

Il Cousin ha detto molto a proposito, che *la vraie égalité consiste à traiter inégalement des êtres inégaux.* Questo è il vero modo d'intendere e praticare l'uguaglianza, e non col trattare tutti ad una stregua, non ostante la diversità delle applicazioni e dei fini.

Così esige la uguaglianza *materiale*; e soltanto con essa si potrà dire che la misura è veramente una sola, quella di adattare i mezzi ai fini; ma d'altra parte, visto che questi sono diversi, anche i mezzi saranno diversi e diversi i diritti. Le condizioni disuguali esigono anche un trattamento disuguale.

Noi non intendiamo l'uguaglianza diversamente.

Nel caso in questione non si esige molto: si tratta di una semplice inversione dell'onere della prova; ma essa già basta a ristabilire l'equilibrio. Oh, non ci hanno i padroni il vantaggio delle cognizioni, della ricchezza, dei mezzi? Diamo all'operaio se non altro il vantaggio della prova. Vedremo più

sotto (n. 23 e seg.) che esso è reclamato veramente dallo speciale stato di coltura della classe operaia, dalle sue condizioni economiche e dall'indirizzo dell'industria odierna; ma prima ci gioverà sgomberare il terreno da un altro ostacolo.

**17.** — Si è menato molto scalpore perchè i principii relativi alla procedura ne verrebbero alterati; ma che per ciò? Quand'è che il diritto processuale è stato riguardato come un diritto assoluto?

Forse nessun diritto ha un carattere assoluto; ma tutti riflettono le condizioni speciali della società e dei tempi a cui trovano applicazione: sono infinite circostanze, economiche e morali, che influiscono a determinarli e foggiarli, e mutate queste anche il diritto si altera, si muta, si estingue forse, per dare nascimento a nuove formazioni giuridiche. Ma se ciò è vero del diritto in genere, è anche più vero degli ordinamenti processuali, che a ben guardare non sono che la forma con cui il diritto vien fatto valere nei civili consorzi.

I principii concernenti alla procedura sono principii eminentemente relativi; e infatti il modo con cui essa è stata regolata ha variato più volte nella storia.

Noi accenniamo appena di volo alla grande distanza che corre tra i principii romani e i principii germanici. La procedura attuale è forse un terzo modo che tiene degli uni e degli altri.

**18.** — Ciò che ha determinato la prova sì nel processo romano che nel germanico è stata la posizione delle parti in giudizio.

Il diritto romano voleva che il giudice fosse persuaso della verità del fatto: invece l'asserzione o negazione delle parti era una cosa subordinata; la parte stessa era subordinata al giudice, e doveva accettarne le conclusioni, dopo ch'egli aveva vagliato il pro e il contro. Perciò nessun argomento che potesse agire su quella persuasione del giudice era escluso; e nel pesare quegli argomenti o nello stabilire la relazione che potevano avere tra loro, il giudice non aveva altre regole, salvo quelle che ogni uomo assennato ha da osservare nello esame delle cose umane. Noi potremo riferire in proposito alcune belle parole di Adriano (L. 3. § 2. D. *de test.* 22. 5). Medesimamente non ci aveano regole determinate neppure pei mezzi di prova; e se pure fu tentata una classificazione, fu tentata dai retori e non dai giureconsulti. La prova stessa spettava all'una parte e all'altra, secondo che l'una o l'altra ci aveano interesse a che si tenesse conto delle loro asserzioni in giudizio. Perciò l'attore doveva provare i fatti ai quali appoggiava la sua azione, il reo quelli a cui appoggiava la sua *exceptio*; ma bastava che ognuno provasse quel tanto che occorreva, perchè il giudice fosse persuaso della esistenza del diritto, e non era necessario che provasse anche la falsità di tutte le asserzioni dell'avversario. Ciò che importava era che il giudice fosse convinto della verità dei fatti contestati, e non importava punto che ne fosse convinto anche l'avversario. La contraddizione dell'avversario era indifferente. In mezzo a tutto ciò l'onere della prova non doveva avere molta importanza. Fu detto egregiamente che non ne aveva avuto altra per i Romani fuori quella che avrebbe oggi giorno l'obbligo della prova dell'accusatore o dell'accusato nel processo penale. Certamente chi aveva l'onere della prova doveva precedere; ma non importava che la verità fosse dimostrata piuttosto da

una parte che dall'altra. Ciò che ciascuna delle parti doveva fare era di provare che l'azione, eccezione, ecc., era vera nel suo fondamento, e altrimenti l'avversario veniva assolto; ma la procedura della prova e la materia della prova, non costituivano pel giudice una serie di atti successivi, di cui egli potesse giudicare separatamente: anzi formavano un solo tutto, e il giudice doveva giudicarne nel loro complesso.

Nè le presunzioni, che pur s'incontrano nel diritto romano, hanno un diverso carattere. Perchè, se la legge è intervenuta qua e là a determinare quale delle parti dovesse precedere colla prova, nessuna legge romana ha una disposizione che obblighi il giudice a restar fedele alla presunzione fino alla prova del contrario. Poteva darsi che colui che doveva dare la prova, fosse stato deficiente in qualche punto, ma non era ancora detto che questo non esistesse pel giudice; anzi non c'era nulla che lo potesse trattenere dal pronunciarsi contro la verità della presunzione, se così gli dettava il suo convincimento. Il fatto è che il diritto romano conosceva delle presunzioni per l'onere della prova; ma non conosceva alcuna presunzione di prova.

**19.** — Invece le cose stanno diversamente col processo germanico.

Le parti qui non sono più subordinate all'autorità giudiziaria: anzi stanno di fronte ad essa con uguale diritto. Perciò la loro asserzione sulla verità o falsità delle circostanze di fatto, che formano la base del processo, ha un peso molto maggiore: certo, il giudice non aveva diritto di sostituirvi i propri convincimenti e farne la base della sentenza. Ma se tale era la posizione delle parti, si capisce che la prova, a dif-

ferenza di ciò che valeva nel processo romano, dovesse acquistare un carattere molto formale. Infatti il processo germanico determina gli argomenti e insieme con essi i mezzi di prova, o le forme con cui quegli argomenti venivano presentati in giudizio. Fra tutti il più consueto era il giuramento della parte, avvalorato molte volte da quello dei congiuratori. La prova stessa doveva essere in questa circostanza più un diritto che un onere; ma spettava al giudice di pronunciare di volta in volta quale delle parti fosse più vicina al giuramento. Trattandosi di danni, ciò dipendeva dalla probabilità che colui che lo aveva recato avesse agito colposamente o no; e amiamo d'insistere su questa circostanza, perchè, pur tenendo conto dei principii diversi, essa fa al caso nostro.

Il Bar dice che a questo proposito si distinguevano due ipotesi, secondo che la legge ammetteva o meno un obbligo *assoluto* d'indennità. Nel primo caso la probabilità stava contro il reo: si presumeva che egli fosse in colpa, e il diritto della prova era accordato al danneggiato. Nel secondo invece la probabilità era, che il reo fosse immune da colpa, o almeno non ci faceva contro, e il diritto di prova era accordato a lui. Lo stesso Bar adduce più esempi. Se nella confusione di un mercato di animali, una persona fosse stata danneggiata e forse uccisa da un cavallo, era probabile che il padrone del cavallo non ci avesse colpa; e lo stesso doveva dirsi dei giuochi pubblici o dei tornei, come pure del padrone di un edificio che lo avesse fatto fabbricare da un terzo. Erano tutti casi in cui la legge non ammetteva un obbligo assoluto d'indennità, e la probabilità stava in favore del reo. Perciò la prova era data a lui, ed egli giurava che non ci aveva colpa, sia coi sacramentali sia anche senza, secondo che l'imputazione era di dolo o di semplice negligenza.



20. — Più tardi le regole della procedura cambiano ancora una volta.

C'è un periodo nella storia in cui il processo romano e il germanico s'incontrano e nell'urto prevale il processo romano. Certo i principî fondamentali sono romani.

Tutto tendeva oggimai, non altrimenti che nel diritto romano antico, a generare nel giudice il convincimento dei fatti controversi: quindi era ammesso come argomento di prova tutto ciò che potesse influire in questo senso sull'animo di lui; e dall'altro canto non ne erano ammessi altri che non mirassero a cotesto scopo.

Medesimamente tornarono a galla i principî romani sull'onere della prova. Nondimeno anche alcuni residui dell'antica teoria germanica continuano; ma sono filtrazioni o innesti, che, per quanto importanti, non alterano il carattere fondamentale. Citiamo in via d'esempio. Uno è la confessione giudiziaria. Ciò che le parti ammettono come vero in giudizio contro di sè, dev'essere accettato come vero anche dal giudice, e non si bada più ai suoi convincimenti. Anche relativamente al giuramento si conservano alcune tracce dell'antica procedura.

Lo stesso onere della prova assume adesso un carattere diverso che nel *judicium* dei Romani.

Una massima nuova, quella della pertrattazione, aveva separato esattamente le parti, e in pari tempo l'uso della scrittura aveva tolto alla prova il suo carattere complesso per scinderla in più atti successivi. Perciò anche l'onere della prova doveva acquistare un'altra importanza. Chi n'era aggravato doveva oggimai dimostrare vera la sua intenzione; e prima che non l'avesse fatto, l'avversario non fiatava: che se l'attore come probante non somministrava la prova, l'avver-

sario doveva senza più venire assolto. *Actore non probante absolvitur reus.*

Ancora, vediamo qua e là intervenire la legge, sia ordinando sia proibendo, e anche ciò non ha a che fare colle teorie romane. Specie la teoria medievale delle presunzioni è affatto diversa dalla teoria romana. I glossatori e i loro successori mirano ad escludere la efficacia mutabile concreta della prova, e così le *praesumptiones hominis* o *facti*, fondate sulla logica naturale nel senso romano, scompaiono, e vi sottentrano le *praesumptiones iuris*, cioè dire illazioni riconosciute dalla legge e regolate da essa quanto alla misura della loro capacità probatoria. E prima si conservarono le antiche presunzioni dell'*onus probandi*; ma dacchè l'onere della prova aveva adesso un'altra significazione, anche la loro influenza su quest'onere doveva essere diversa. Chi era protetto da una presunzione era come avesse provato, e toccava all'avversario di distruggere questa prova. La presunzione fondava per il momento verità giuridica, e talvolta la fondava anche definitivamente. Insieme si escogitarono nuove presunzioni sia dalla legge sia dalla dottrina, e anch'esse doveano aversi per vere finchè la parte avversaria non avesse provato il contrario. Per tal modo la presunzione diventava un surrogato della prova. Ma del resto le presunzioni non provavano tutte ad un modo. C'erano infinite gradazioni e distinzioni; e quantunque la teoria sia venuta semplificandosi col tempo, essa però non lo è stata in guisa che qualche rimasuglio non se ne trovi anche nei codici attuali.

**21.** — Noi torniamo al nostro proposito, e domandiamo: se le regole della procedura hanno tutte dal più al meno un

carattere eminentemente relativo, e si sono modificate e alterate più volte nel corso della storia, perchè non si potrebbe modificarle ora, dacchè se ne sente il bisogno? Dov'è in tutto questo l'arca santa, a cui non sia lecito di toccare? Dopo tutto la presunzione di colpabilità, a cui si mira, ha figurato già nella teoria delle presunzioni in un tempo, in cui il bisogno di venire in aiuto ad una classe sociale, non si era per anche fatto sentire.

Nè il diritto comune vigente ripugna alla introduzione di questa novità. Esso, lo abbiamo detto, non è estraneo alle presunzioni. Certo non ce n'ha tante quante ce n'aveva nei tempi andati: tutte quelle sottili distinzioni, che si facevano in addietro, di *praesumptiones temerariae, probabiles, violentae, necessariae*, appartengono oggimai alla storia; ma nondimeno ce n'ha ancora; e il Codice patrio, articolo 1352, dice espressamente che la presunzione legale dispensa da qualunque prova quello a cui favore essa ha luogo.

Se la nuova teoria ha abbandonato il vecchio bagaglio, e già il Duareno e il Donello avevano alzata la voce in questo senso, non lo ha abbandonato che quanto era compatibile colla teoria della prova che tuttora esiste.

**22.** — Dirò di più: la presunzione, che si vorrebbe introdurre, corrisponde perfettamente a quelle che ci sono.

Noi ne riferiamo alcune.

Se un oggetto qualunque preso in affitto si deteriora o si perde, il conduttore è obbligato pel fatto del deterioramento o della perdita, e non può liberarsi da quest'obbligo se non provando che erano avvenuti senza sua colpa (Codice civile, articolo 1588).

Parimenti, se la casa locata si incendia, gl'inquilini rispondono del danno; e sono presunti in colpa finchè non provino che l'incendio è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per difetto di costruzione, o nonostante la diligenza solita a usarsi da ogni accurato padre di famiglia (art. 1590).

Un altro caso. I vetturini, sì per terra come per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose, sono obbligati per la perdita o per i guasti o le avarie delle cose loro affidate, ammenochè non provino che il danno è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore (articoli 1627, e 1631).

Ancora, trovo detto che se nel corso di dieci anni dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di un edificio o di altra opera notevole, l'uno o l'altra rovinino in tutto o in parte, o presentino evidente pericolo di rovinare per difetto di costruzione, l'architetto e l'imprenditore ne sono responsabili (art. 1639). E anche qui si presume la colpa. Il Pacifici-Mazzoni soggiunge: che essi non possono sottrarsi a così fatta responsabilità se non provando che alla rovina dell'edificio o all'evidente pericolo di essa ha dato causa la forza maggiore; per esempio, un incendio, un'inondazione, un terremoto. (PACIFICI-MAZZONI, *Istituz. VI*, p. 81).

Tutte queste sono pure presunzioni legali che s'incontrano nel nostro Codice civile, e che offrono una facile comparazione col caso nostro. Ma noi andiamo anche più avanti, e sosteniamo che esso non è che un corollario della esatta interpretazione di un articolo del nostro Codice che già esiste.

Noi vogliamo alludere all'ultimo alinea dell'articolo 1153, che abbiamo ricordato anche più sopra, ma che giova ripetere.

Il nostro Codice, d'accordo col francese, comincia dallo

stabilire la massima che ci hanno persone le quali devono risponderne non solo del danno che cagionano per fatto proprio, ma anche di quello che altre persone, a loro soggette, avessero cagionato, e ricorda:

1° I genitori che rispondono dei danni cagionati dai figli, purchè questi siano minori e abitino con essi;

2° I tutori, che sono responsabili dei danni cagionati dai loro amministrati, che abitano con essi;

3° I precettori e gli artigiani, pei danni cagionati dai loro allievi e apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza;

4° I padroni e i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nello esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati.

Nondimeno ci ha una differenza importante tra i primi tre casi e l'ultimo, che è quello che c'interessa più da vicino.

Infatti la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e artigiani cessa *allorchè provano di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili*; ma i padroni e i committenti non godono di questo diritto.

La prova, che è accordata agli altri, non è accordata ad essi: perchè? Evidentemente la legge stabilisce qui una *presunzione di colpa* a carico dei padroni e dei committenti, per aver posto la loro fiducia in uomini cattivi, inetti, imprudenti, come dice il Bertrand de Greuille nello spiegare il motivo di questa differenza, e spronarli ad essere più attenti e non servirsi che di buoni domestici, come soggiunge il Pothier. Gli stessi padroni, dopo fatta la scelta, hanno pur conservato il diritto di sorvegliare quei loro dipendenti, e dar loro istruzioni. Se ci avessero messo la debita cura, il danno forse si sarebbe evitato: avendo esso avuto luogo, si presume che la sorveglianza

non sia stata nè intelligente nè assidua, e le istruzioni, se pur furono date, siano state manchevoli.

La presunzione della colpa può solo giustificare questa singolarità introdotta a carico dei padroni e committenti; ma di qui allo stabilire che essi siano generalmente responsabili dei disastri toccati agli operai, ammenochè non provino che il danno è avvenuto per forza maggiore o per colpa del danneggiato, non c'è che un passo. L'una presunzione trova il suo addentellato nell'altra.

**23.** — Sicchè, a nostro avviso, la questione non è di vedere se la nuova presunzione possa o non possa accomodarsi col diritto comune, su di che non vi ha dubbio; ma se ci abbiano sufficienti motivi per introdurla, e allontanare così il carico della prova dall'operaio.

Si potrebbe dire che anche il diritto vigente parte in fine dall'idea di una colpa; salvo che in luogo di presumere la colpa del padrone, presume quella dell'operaio, e perciò gli fa carico della prova. Per lo meno sarebbe un modo di concepire la cosa tanto legittimo quanto lo è l'altro. Comunque sia, non crediamo che si faccia torto a nessuno presumendo che la colpa non sia dalla parte dell'operaio, ma da quella del padrone.

Certamente la lunga dimestichezza colle macchine e l'abitudine del lavoro possono finire col rendere l'operaio meno cauto e guardingo, forse temerario; e su questo proposito ci piace riferire alcune parole che togliamo a una relazione abbastanza recente di alcuni ispettori svizzeri. Una legge del 1877 aveva regolato con molti particolari tutte le misure di precauzione che si doveano prendere nelle officine dei mestieri mec-

canici. Erano misure molto minute; ma non si può dire che sieno state scrupolosamente osservate. Donde sono venuti gli ostacoli? Dai padroni forse? Ecco ciò che dice la relazione in discorso: “ Les mesures de précaution ont été prises avec “ assez d’empressement par les patrons; mais le grand obstacle “ vient des ouvriers, qui par routine, étourderie, fausse bravoure, s’opposent à l’adoption des précautions les plus indispensables, ou même se font un point d’honneur d’enfreindre “ les prescriptions tutélaires des réglemens industriels. „ In verità noi non ci nascondiamo nulla; e nondimeno sta il fatto che quegli che è realmente e direttamente interessato alla propria conservazione è l’operaio stesso; mentre il padrone non ci ha interesse diretto.

Dirò più. Bisogna aver vissuto in mezzo a queste classi industriali, dove il tornaconto signoreggia, per capire come il cuore dell’uomo possa a poco a poco diventare insensibile. È la vecchia favola di Mida: gli stessi sentimenti non hanno per lo più valore che in quanto rappresentano un profitto. Laonde se spesso accade che i padroni si lagnino della imprudenza e imprevidenza degli operai, questi con non minore ragione possono lamentare la dannosa e colposa negligenza dei loro committenti, che per diminuire la spesa affidano la direzione delle fabbriche a persone inette, trascurano di riparare le macchine, non prendono le precauzioni necessarie, e mettono a repentaglio la vita dei lavoranti. Tutto sommato, dovendo pur scegliere tra presunzione e presunzione, non esitiamo a supporre una colpa più nel committente che nell’operaio, il quale non ha alcun incentivo per commetterla e ne ha tanti per astenersene.

**24.** — Inoltre non bisogna trasandare che per l'addietro il lavoro dell'operaio era stato interamente manuale e per così dire isolato: allora egli operava sulla materia che gli veniva presentata, e poteva prendere tutte quelle misure di sicurezza che gli parevano convenienti. Adesso il lavoro manuale può trovarsi ancora nelle costruzioni, nelle piccole officine, nei lavori campestri; ma in generale l'introduzione delle macchine e del vapore ha ridotto l'operaio alla condizione di automa. Oggimai egli non ha più quella libertà di premunirsi che aveva una volta; e colla libertà dev'essere cessata o scemata anche la responsabilità sua. Quello che veramente deve sorvegliare e provvedere è il padrone, ed è lui che è responsabile in prima linea. Ma se il centro della responsabilità si è spostato, perchè ci ostineremo ancora in una vecchia regola di procedura, che partiva appunto dal presupposto della libertà e responsabilità dell'operaio, che vanno scomparendo ogni giorno più?

La presunzione di una colpa da parte del padrone diventa così una conseguenza logica delle mutate condizioni dell'industria.

**25.** — Nè conviene trasandare le mille difficoltà che si opporrebbero all'operaio quando fosse obbligato a dare la prova della colpevolezza del padrone, e che non si opporrebbero nella stessa misura al padrone, qualora una presunzione, introdotta a suo carico, l'obbligasse a provare la colpevolezza dell'operaio. Le difficoltà per l'operaio sono così enormi da schiacciare quasi il suo diritto.

E anche qui ci soccorrono le speciali condizioni dell'industria moderna, la grande estensione che assumono general-



mente le imprese industriali, e il loro ordinamento fondato sulla massima divisione del lavoro. Smarrito in mezzo a quei grandi falansteri, e nondimeno circoscritto a una particella del lavoro comune, l'operaio non potrebbe nella maggior parte dei casi somministrare la prova, non dico della colpeabilità del padrone, ma neppure delle cause che hanno prodotto il danno.

L'on. ministro Berti ha anche osservato, che la prova che l'operaio dovrebbe fornire, sarebbe di regola negativa; e ognuno sa quanto riesca difficile e forse impossibile di dare la prova di fatti negativi; nè ha mancato di richiamare l'attenzione sulla inesperienza dell'operaio e sulla piccolezza dei mezzi che stanno a sua disposizione.

La prova si fa coi testimoni presenti all'infortunio, o anche colla ispezione di un pubblico ufficiale, che essendosi portato sul luogo del disastro, ha trovato che il locale, o gli strumenti del lavoro, utensili, macchine ecc., erano difettosi.

Ma forse la ispezione è stata fatta molto tempo dopo; i testimoni sono scomparsi, lo stato dei locali e del materiale si è mutato. Forse l'infortunio stesso l'ha modificato in modo da diventare irrecognoscibile. Una esplosione può aver distrutta l'officina e uccisi gli operai che potevano fornire la testimonianza: in questo caso riuscirà molto difficile di stabilire la causa dell'infortunio. E quando pure i testimoni si trovassero, e non fossero parti interessate, deporranno essi facilmente contro il loro padrone?

Non c'è dubbio: l'operaio che si accinge a dare la prova che il padrone non ha usato della debita diligenza, si accinge a una prova difficilissima, e la mancanza di cognizioni e la scarsità dei mezzi la rendono anche più malagevole, per non dire impossibile; mentre d'altra parte il padrone sa come far

sparire a tempo le tracce del disastro e ha interessi e mezzi per farlo.

Lo ripetiamo: mantenendo la prova a carico dell'operaio, il suo diritto si ridurrebbe a poca cosa. Se lo si vuole aiutare - e pare che in ciò sieno tutti d'accordo - la via è tracciata, e non ce n'è altra. Diversamente è meglio non farne nulla. Le classi lavoratrici non hanno bisogno di essere pasciute di frasi o d'illusioni; e se possono perdonare una trascuranza, perdonerebbero difficilmente una canzonatura.

Meglio non farne nulla; questa è la nostra opinione.

## 26. — Ma c'è un pericolo per i padroni.

Non tutti *roulent sur les millions*, ha detto il Consiglio degli Stati svizzeri, e poche condanne basterebbero a ruinarli completamente. Ma non conviene dimenticare che la legge svizzera rende il padrone responsabile senza più per il *caso fortuito*, e solo gli accorda la prova nel caso di una colpa da parte del danneggiato: per questo riguardo la osservazione del Consiglio degli Stati può essere vera; ma non è di ciò che si tratti.

Quant'è agli infortuni non c'è no: se derivano da una colpa del padrone è giusto che egli ne porti le conseguenze, senza trincerarsi, come ha fatto finora, dietro una regola di procedura. Certe indulgenze non ci hanno che vedere colla grande legge della responsabilità; e se anche una intera fortuna dovesse andarne distrutta, è mestieri che giustizia sia fatta. Dopo tutto la indulgenza per gli abbienti si risolverebbe in questo caso in una crudele rigidità per i diseredati. Nè intendiamo di sconvolgere con ciò le *ragioni del mio e del tuo*, come fu anche detto. Noi non sconvolgiamo nulla; siamo

anzi animati da un profondo rispetto per coteste ragioni ; soltanto intendiamo che ci abbia ad essere *un mio* e *un tuo* anche per le classi che sudano come ce n'è uno per le classi che godono, e *un mio* e *un tuo* non meno sacro, forse più sacro in quanto rappresenta le condizioni di una intera esistenza, ad ogni modo più bisognevole di protezione, perchè la sua esiguità non gli permette di proteggersi da sè.

**27.** — Dopo tutto lo stesso progetto di legge offre modo ai padroni di tutelarsi.

L'articolo 6 dice : Se il danneggiato è assicurato contro i danni derivanti da infortunio, e le persone responsabili hanno contribuito al pagamento dei premi di assicurazione, la somma liquidata dall'istituto assicuratore, è dedotta per intero dalla indennità da esse dovuta, purchè :

1° contribuiscano al pagamento dei premi in una misura non inferiore al terzo dell'ammontare dei medesimi, e

2° l'assicurazione comprenda tutti i casi d'infortunio indistintamente.

È un principio che, salva qualche leggera modalità, si trova nella legge germanica del 1871, e nella svizzera del 1881. Anche l'ordinamento industriale austriaco, testè attuato, contiene disposizioni analoghe. Alcune differenze fra le disposizioni della legge svizzera e quelle della legge tedesca sono accennate nella relazione premessa al progetto ministeriale pag. 12.

È poi un principio molto fecondo, che basta da solo a togliere o temperare ciò che la inversione della prova può avere di pericoloso per le industrie e di rigido per il padrone, dacchè egli può liberarsi, almeno in parte, dalle conseguenze

della propria responsabilità, unendosi all'operaio per premuirlo contro i danni dell'infortunio. Insieme non dubitiamo che potrà giovare a diffondere sempre più le abitudini della previdenza.

**28.** — Lo stesso modo con cui l'assicurazione verrà attuata ha la sua speciale importanza, togliendo di mezzo gli sconci che altrimenti potrebbe produrre.

Già l'onorevole ministro Berti ha notato che nella Germania e nella Gran Bretagna, dove l'assicurazione contro gli infortuni ebbe un notevolissimo incremento dopo la pubblicazione delle nuove leggi sulla responsabilità (in Germania esiste persino una grande associazione mutua di industriali, l'*allgemeine Versicherungsbank* di Lipsia, istituita esclusivamente a questo scopo), i frutti non corrisposero, e forse i rapporti tra i padroni e operai ne soffrirono.

Da un lato non pochi padroni profittarono della assicurazione più per garantire sè stessi di quello che per giovare gli operai, collo scopo di sottrarsi alle dure conseguenze delle decisioni dei tribunali; e quindi non assicurarono tutti i sinistri, ma soltanto quelli nei quali era impegnata la loro responsabilità. Dall'altro la stessa interposizione delle compagnie di assicurazione interessate a trarre in lungo i litigi ed evitare il pagamento delle indennità, ha inasprito i rapporti tra padroni ed operai. Quest'ultima circostanza è notata anche dall'Hubert-Valeroux. Egli dice che, verificandosi l'infortunio, il padrone non mancherà di rimandare l'operaio alla sua assicurazione, e questa offrirà una somma minima, e in caso di rifiuto litigherà a oltranza per far capitolare l'operaio. Il

quale potrà anche ottenere un'indennità dal padrone, che ci ha un interesse diretto; ma non bisogna che si faccia illusione sul fatto delle compagnie. La pietà, le noie di un processo possono determinare il padrone; ma le compagnie d'assicurazione non sanno che cosa sia pietà: esse non conoscono che il loro tornaconto, che è di garantire il padrone al minor prezzo possibile, e non temono i processi, avendo un contenzioso tutto disposto per questo. Siffatta specie di assicurazioni, conchiude il dotto economista, è dunque la nemica degli operai.

Tutto ciò è vero e sentito; ma l'on. ministro Berti ha saputo evitare lo scoglio.

Non c'è dubbio: lasciati pienamente liberi sotto l'impulso del loro personale interesse, i padroni penseranno ad assicurarsi contro le conseguenze della *loro* responsabilità, e trasanderanno un grandissimo numero di sinistri, che pure possono colpire l'operaio; ma abbiamo già avvertito che il disegno di legge, d'accordo colla legge svizzera (la legge germanica non ha nulla di questo), non concede alle persone responsabili il beneficio della deduzione di ciò che paga l'istituto assicuratore, se il concorso nel pagamento dei premi non comprende *tutti gli infortuni*. La legge svizzera e il nuovo progetto italiano vogliono con ciò evitare che " il fabbricante assicuri gli " operai soltanto per gli infortuni di cui sia chiamato responsabile, e tragga partito dalle favorevoli disposizioni della " legge per sottrarsi al pagamento di una parte e forse di " tutta l'indennità, alla quale fosse condannato „. Le parole sono della relazione premessa al disegno di legge.

All'altro inconveniente provvede la istituzione della *Cassa nazionale* di assicurazione per gl'infortuni degli operai, che

non trova il suo riscontro in altre istituzioni estere, e che gli stranieri forse c'invidieranno.

È un grande Istituto di previdenza che non è un Istituto di Stato, ma ne ha tutti i vantaggi senza averne le imperfezioni. È un istituto fondato su una convenzione coi principali Istituti di risparmio della penisola, che ai larghi mezzi delle grandi Compagnie private di assicurazioni aggiungerà certamente " quelle virtù che ispirano simpatia e fiducia così negli operai come negli industriali „. Sorto senza scopi di lucro saprà fissare le tariffe in modo che il carico del premio di assicurazione non aggravi di troppo gli assicurati, proporzionandolo ai mezzi di cui possono disporre; e l'assicurazione stessa sarà esercitata colla piena certezza di mantenere gli impegni.

Data una tale istituzione i timori a cui accennava l'Hu-  
bert-Valeroux, non hanno più ragione di essere. Una tale isti-  
tuzione non può essere la nemica dell'operaio.

**29.** — Un'ultima considerazione. Il disegno di legge, che abbiamo preso ad esaminare, ha certamente una grande importanza economica, ma ha insieme una grande significazione morale.

La più seria responsabilità, che si risolve in una maggiore responsabilità, del padrone, lo spronerà, non c'è dubbio, a usare più diligenza e accuratezza nella scelta dei commessi, nello studio delle cautele per evitare i disastri, massimamente in quelle industrie, in cui i pericoli per la vita e la salute degli operai sono maggiori, curando a che la sicurezza personale del lavorante non venga sacrificata all'economia del lavoro.

Tutto ciò, anzichè rompere *ogni vincolo di umanità e di amore tra il padrone e l'operaio*, come teme Alessandro Rossi (nel suo opuscolo *Perchè una legge?* Firenze 1880), gioverà anzi ad avvicinare maggiormente una classe all'altra. Certo molte cause di diffidenza, di lagni, di odio, di screzi, forse di lotte, cesseranno, quando l'operaio vedrà il padrone occuparsi con qualche diligenza dei pericoli che ne possono minacciare la esistenza, e ad ogni modo saprà che la legge lo garantisce, e che il suo buon diritto non è più un nome vano come è stato finora. La stessa Cassa di assicurazione, la quale ha per ufficio di far sì che i padroni, gl'imprenditori e i committenti contribuiscono all'assicurazione dei loro operai con mutuo accordo, gioverà a rendere più benevole le relazioni tra gli uni e gli altri.

Non sarà ancora tutto; ma sarà già qualcosa.

Comunque, gioverà la nuova legge a persuadere le classi diseredate che il paese rappresentato dal Parlamento si occupa di esse; e questo non è piccolo vantaggio. È l'unico modo, diceva il Conte di Cavour, per evitare dolorose catastrofi. Ma non aspettiamo per commuoverci che i tempi si facciano grossi. Disgraziatamente ogni giorno che passa rende la situazione sempre più difficile. In mezzo al grande incremento delle industrie, gli operai hanno trovato la forza e la coscienza di sè; nè le parole di rassegnazione e di pace, spazzati via gli antichi ideali religiosi, hanno più un'eco nei loro animi: intanto le crisi aumentano. Un doloroso infortunio avvenuto non è molto nella capitale del regno ha fatto luogo a una eloquente protesta. Erano 2000 operai, che accompagnavano all'estrema dimora le salme di alcuni loro compagni, vittime del lavoro. L'exasperazione era dipinta sui loro volti;

ma erano muti: quel cupo silenzio rendeva anche più imponente la dimostrazione. Per quella volta non si è sentito il grido, che il triste spettacolo dei morti e la desolazione delle vedove e dei figli, avrebbero potuto far prorompere:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!

Ma chi ci assicura dell'avvenire?

---















